

Roma, 05 Novembre 2021

Prot. 339

Oggetto: Investimenti 2018. Ulteriore decreto di pagamento.

In data odierna è stato pubblicato, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, **un nuovo decreto di pagamento** dei contributi agli investimenti effettuati dalle imprese di autotrasporto da luglio 2018 ad aprile 2019 (cd. Investimenti 2018).

Con questo decreto salgono a sedici i provvedimenti di erogazione dei contributi emanati, mentre le aziende pagate arrivano ad essere 1566, per un importo complessivo di circa 33 milioni di euro, che rasenta il totale disponibile da parte del Ministero (precisamente 33.600.000,00).

Si attende ora un ultimo provvedimento di pagamento per gli investimenti 2018.

Per gli investimenti 2019, le cui richieste sono state fatte a partire il 26 ottobre 2019, con il sistema del click-day, abbiamo invece appreso – per le vie brevi – che saranno pagati nei primi mesi del 2022.

Nel corso del prossimo anno dovrebbero inoltre essere messi in pagamento gli investimenti 2020, per lo meno quelli della prima scadenza del click-day (1 ottobre – 16 novembre 2020).

Si riporta in allegato il Decreto di pagamento n. 16 del 5 novembre 2021.

Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale FIAP

I contenuti del presente documento e di ogni altro testo contenuto nell'area riservata del sito, e` di esclusiva proprietà` di FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. È vietato l'uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei suddetti testi o materiali.

FIAP

SEDE LEGALE

ROMA
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma (RM)
C.F. 97028800585
P.IVA 14892571002

SEDI OPERATIVE PRINCIPALI

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

MILANO
Via Benedetto Marcello, 2
20124 Milano (MI)

PADOVA
Via San Crispino, 82
35129 Padova (PD)

T. +39 02 124 124 700 E. info@fiapautotrasporti.it Pec fiap@pec.it www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it